



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER L'ISTANZA DI RIMBORSO
DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA GARANZIA PRESTATI PER IL
RIMBORSO DEL CREDITO IVA**

- Sentenza del 1/04/2025, n. 308 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Iacoviello
- Rel. Labanti

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA –
RIMBORSI-

Garanzia prestata per il rimborso del credito Iva – Oneri relativi – Rimborso –
Istanza – Termine – *Dies a quo* – Individuazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso relativa agli oneri sostenuti per la garanzia prestata ai fini del rimborso dei crediti IVA decorre dal momento in cui si verifica il presupposto per il rimborso, ovvero dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate decade dal potere di rettifica sull'importo del credito IVA indicato in dichiarazione.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 38-*bis*
- L. 27/7/2000, n. 212, art. 8

Conformità

- Cass., sez. V, ord. n. 22720 del 20/10/2020
- Cass., sez. V, ord. n. 5508 del 28/02/2020
- Cass., sez. V, n. 6069 del 06/03/2024

Anno pubb.

- 2025